

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2009, n. 0320/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”.

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell’elenco regionale
- Art. 3 Aggiornamento annuale dell’elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale
- Art. 4 Criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse per il finanziamento di iniziative
- Art. 5 Criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse per la funzionalità e l’organizzazione
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Prodotti divulgativi, pubblicitari e specifici
- Art. 8 Modalità e termini di erogazione
- Art. 9 Modalità e termini della rendicontazione
- Art. 10 Rinvio
- Art. 11 Rinvio dinamico
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”, disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti” per il finanziamento delle iniziative ed il sostegno della propria funzionalità e organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 5 della medesima legge regionale 16/2004.

Art. 2
(Iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell’elenco regionale)

1. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente regolamento, l’istanza per l’iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell’elenco regionale istituito dall’articolo 5 della legge regionale 16/2004 è

presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive, corredata di tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 5.

2. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, la documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'Associazione dei consumatori e degli utenti interessata.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è disposta con decreto del Direttore centrale alle attività produttive entro il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16/2004.

4. E' fatta salva la possibilità per la Direzione centrale attività produttive di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.

Art. 3

(Aggiornamento annuale dell'elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16/2004, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, già iscritte nell'elenco regionale, devono presentare alla Direzione centrale attività produttive, entro e non oltre il quindici gennaio di ogni anno, la documentazione atta a dimostrare la persistenza, in capo alle medesime, dei requisiti previsti per l'iscrizione dal citato articolo 5, comma 2, lettere da a) ad f).

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 ovvero la produzione della stessa oltre il termine ivi previsto, comportano la cancellazione dall'elenco regionale per l'anno di riferimento nonché la conseguente irricevibilità delle domande di contributo di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 16/2004.

3. Le Associazioni dei consumatori e degli utenti sono tenute a segnalare alla Direzione centrale attività produttive tempestivamente, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento, la modifica o il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione, le eventuali modifiche nella composizione degli organi sociali e nella titolarità delle cariche direttive e quant'altro possa rilevare ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale.

4. L'aggiornamento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Direttore centrale alle attività produttive entro il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16/2004.

Art. 4

(Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse per il finanziamento di iniziative)

1. Al fine di poter accedere alle risorse destinate al sostegno delle iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno⁽¹⁾ secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16/2004, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, regolarmente iscritte nell'elenco regionale, presentano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il 15 febbraio di ogni anno⁽²⁾, domanda alla Direzione centrale attività produttive redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale alle attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In allegato alla domanda di cui al comma 1, le Associazioni dei consumatori e degli utenti producono una dettagliata relazione sui seguenti elementi:

- a) il tema dell'iniziativa;
- b) l'obiettivo dell'iniziativa;
- c) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
- d) la durata dell'iniziativa;
- e) il piano finanziario delle spese previste, distinte per singole tipologie e relativi preventivi di spesa;
- f) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
- g) per i progetti ai quali partecipino più Associazioni, le modalità di partecipazione di ciascuna di esse e di partnership con l'Associazione richiedente;
- h) la segnalazione se siano stati richiesti od ottenuti, per le medesime finalità, altri contributi presso enti pubblici e l'entità degli stessi.

3. Le risorse sono assegnate prioritariamente alle iniziative realizzate dalle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti nei seguenti ambiti di attività, da intendersi quali indirizzi di intervento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16/2004:

- a) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo di prezzi e tariffe e qualità di beni e servizi di livello regionale;
- b) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della tutela del risparmio, credito ed assicurazioni, lotta all'usura;
- c) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e non alimentari;
- d) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della qualità e sicurezza dei servizi pubblici e della Pubblica Amministrazione;
- e) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della tutela da truffe, raggiri, pubblicità ingannevole, e similari;

- f) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nell'ambito dei contratti conclusi a distanza o al di fuori degli esercizi commerciali;
- g) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della tutela dai reati telematici;
- h) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo dell'ambiente, del patrimonio naturale e artistico;
- i) altre iniziative e campagne di tutela consumeristica proposte dalla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti.

4. La Giunta regionale, con l'approvazione del Piano Operativo di Gestione (POG) di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", individua il programma annuale d'intervento stabilendo le priorità tra gli ambiti di attività di cui al comma 3.

5. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato entro il trenta aprile di ogni anno, sino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, tra le iniziative ammesse a contributo in maniera proporzionale al punteggio ottenuto sommando, per ogni singola iniziativa ammessa a finanziamento, i seguenti punteggi con quello ottenuto in applicazione dell'articolo 5:

- a) punti 10 per la rispondenza dell'iniziativa a ciascuno degli ambiti di attività, così come individuati ai sensi del comma 4;
- b) punti 10 per ogni Associazione dei consumatori e degli utenti regolarmente iscritta nell'elenco regionale partecipante all'iniziativa in partnership con la richiedente.

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lettera a), DPRReg. 15/2/2013, n. 019/Pres. (B.U.R. 27/2/2013, n. 9).

(2) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lettera b), DPRReg. 15/2/2013, n. 019/Pres. (B.U.R. 27/2/2013, n. 9).

Art. 5

(Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse per la funzionalità e l'organizzazione)

1. Al fine di poter accedere alle risorse destinate alla propria funzionalità ed organizzazione nel corso dell'anno⁽¹⁾ secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16/2004, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, regolarmente iscritte nell'elenco regionale, presentano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il 15 febbraio di ogni anno⁽²⁾, domanda alla Direzione centrale attività produttive redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale alle attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I contributi da erogare ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), della legge regionale 16/2004 sono ripartiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fra le Associazioni iscritte nell'elenco regionale che ne abbiano fatto richiesta nei termini di cui

al comma 1, in proporzione al punteggio ottenuto nella valutazione dei seguenti parametri:

- a) effettiva rappresentanza sociale comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
 - 1) numero di iscritti, evidenziato dall'elenco regionale: punti pari al numero degli iscritti diviso mille;
 - 2) ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati ed evidenziate nel bilancio annuale o nel rendiconto e nei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo: punti pari all'importo complessivo diviso mille;
 - 3) svolgimento dell'attività associativa in tutte le province della regione: punti pari a 1 a provincia;
- b) svolgimento di iniziative di assistenza al cittadino:
 - 1) per ogni sportello aperto al pubblico almeno una volta a settimana, inteso quale luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio che sia coordinato da un responsabile, esclusi gli sportelli dislocati presso studi professionali o sedi di attività economica: punti pari a 2 a sportello;
 - 2) per ogni sportello aperto al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non inferiore a quattro ore: punti pari a 1 a sportello;
 - 3) per ogni ora di apertura in più rispetto all'orario di cui al punto 2): punti pari a 0,5 per ogni ora;
 - 4) per ogni sportello con caratteristiche di aggregazione fra Associazioni: punti pari a 1 per ogni Associazione;
 - 5) per ogni punto informativo o sede operativa presso sedi istituzionali di Enti pubblici: punti pari a 1 a punto informativo o sede operativa;
 - 6) assistenza legale o professionale presso lo sportello: punti pari a 2;
 - 7) accessibilità delle strutture dell'Associazione da parte di soggetti disabili: punti pari a 0,5;
 - 8) sede dello sportello in territorio montano: punti pari a 1 a sportello;
 - 9) numero delle pratiche gestite e archiviate che hanno avuto un rapporto cartaceo con la controparte: punti pari al numero delle pratiche diviso 50.
- c) iniziative di formazione e informazione:
 - 1) attivazione di iniziative informative e divulgative rivolte al pubblico di carattere consumeristico non altrimenti finanziate: punti pari a 1 per ogni iniziativa documentata;
 - 2) attivazione congiunta tra Associazioni delle iniziative di cui al punto 1): punti pari a 0,5 per ogni Associazione partecipante;
 - 3) canali di informazione periodica dell'Associazione a livello regionale: punti pari a 2;
 - 4) per ogni canale di informazione aggiuntivo oltre a quelli di cui al punto 3): punti pari a 1 a canale.

3. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato entro il trenta aprile di ogni anno, sino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, in maniera proporzionale al

punteggio ottenuto da ogni singola Associazione sommando i punteggi di cui al comma 2 con quello ottenuto in base all'articolo 4.

-
- (1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lettera a), DPR. 15/2/2013, n. 019/Pres. (B.U.R. 27/2/2013, n. 9).
(2) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lettera b), DPR. 15/2/2013, n. 019/Pres. (B.U.R. 27/2/2013, n. 9).

Art. 6
(*Spese ammissibili*)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5, sono considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) spese per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari, arredi, attrezzature e prodotti specifici per l'iniziativa o l'attività dell'Associazione;
- b) acquisizione di servizi relativi alla realizzazione di appositi programmi informatici, iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e pubblicità;
- c) consulenze professionali, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone fisiche la cui professionalità sia comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;
- d) costi documentati e forfetari sostenuti dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti, relativi al personale dipendente e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato, il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, nelle attività dell'Associazione con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera c). Tra i collaboratori dell'Associazione sono da intendersi compresi quanti svolgono attività di volontariato a fronte del mero rimborso spese;
- e) spese generali per le iniziative e per la funzionalità e l'organizzazione dell'Associazione: costi generali derivanti dall'attuazione delle iniziative ovvero relative alla funzionalità e all'organizzazione dell'Associazione come, ad esempio, affitto di locali, spese per la fruizione di servizi pubblici a rete, spese bancarie ivi compresi gli interessi passivi corrisposti in ragione di mutui stipulati per l'acquisto di immobili adibiti a sede, uso di telefono (escluse le ricariche), fax, servizi postali, materiale di cancelleria.

2. Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'articolo 4, le spese di cui al comma 1, lettere b) ed e), ove non riferibili ad una specifica iniziativa attuata dall'Associazione dei consumatori e degli utenti, sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione specifica, per un importo erogabile pari al dieci per cento del totale delle spese ammesse a contributo ed effettivamente documentate.

3. Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'articolo 4, le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e in data anteriore al termine di scadenza di realizzazione dell'iniziativa. Sono fatte salve da tale limitazione le spese sostenute per contributi previdenziali e ritenute fiscali per il personale appositamente impiegato per l'iniziativa.

Art. 7

(Prodotti divulgativi, pubblicitari e specifici)

1. Tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari, nonché i prodotti specifici realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16/2004, dovranno riportare in modo chiaro e leggibile il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la seguente dicitura: "Opera realizzata con fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato regionale alle attività produttive".

Art. 8

(Modalità e termini di erogazione)

1. L'erogazione dei contributi per il finanziamento delle iniziative delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e dei contributi a sostegno della funzionalità e organizzazione delle medesime Associazioni avviene, contestualmente alla concessione, sino ad un massimo del settanta per cento a titolo di anticipo e, per il rimanente trenta per cento, a titolo di saldo all'atto dell'approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 9, nel rispetto dei limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.

Art. 9

(Modalità e termini della rendicontazione)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la realizzazione delle singole iniziative ammesse a finanziamento, le Associazioni dei consumatori e degli utenti beneficiarie trasmettono alla Direzione centrale attività produttive la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, secondo le modalità ed i termini definiti dalla legge regionale 7/2000.

2. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Direzione centrale attività produttive effettua il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, delle attività svolte dalle Associazioni destinatarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16/2004.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le Associazioni sono tenute a trasmettere alla Direzione centrale attività produttive, contestualmente alla rendicontazione, per ciascuna delle iniziative finanziate:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità della documentazione presentata e indichi la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro;
- b) una relazione sulle iniziative realizzate, in cui vengano descritte le attività e siano altresì dettagliati i dati riportati in apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti;
- c) copia di tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, le Associazioni dei consumatori e degli utenti sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, a titolo di rendicontazione dei contributi ottenuti per la funzionalità e l'organizzazione, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dalla Direzione centrale attività produttive.

5. Per le finalità di cui al comma 2, in relazione alle risorse assegnate per la funzionalità e l'organizzazione, le Associazioni devono presentare alla Direzione centrale attività produttive, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 ed entro i medesimi termini, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti sul territorio regionale nel corso dell'anno.

6. Oltre alle verifiche previste dalla legge regionale 7/2000, la Direzione centrale attività produttive potrà disporre ulteriori ispezioni e controlli relativi agli indicatori di cui all'articolo 5 con particolare riferimento a quelli inerenti lo svolgimento di iniziative di assistenza al cittadino.

Art. 10
(*Rinvio*)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 16/2004.

Art. 11
(*Rinvio dinamico*)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione nei confronti dei procedimenti contributivi per l'anno 2011.

2. Nei confronti dei procedimenti contributivi in corso continua ad applicarsi la normativa previgente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.